TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 102-bis

Condizioni di avanzamento per i personali delle categorie di nuova istituzione

Per i personali che entreranno a far parte delle categorie di nuova istituzione, le condizioni generali e quelle minime di imbarco da essi gia' acquisite, per l'avanzamento nelle categorie di provenienza, saranno computate agli effetti del loro avanzamento nelle nuove categorie.

Versione in vigore dal 27 luglio 1933, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-102-bis-condizioni-di-avanzamento-per-i-personali-delle-categorie-di-nuova/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it